

MODIFICHE E INTEGRAZIONI REGOLAMENTO ESECUZIONE FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

INTEGRAZIONI ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. *Nello specifico il presente Regolamento disciplina gli appalti di lavori, forniture e servizi che ASP, in qualità di stazione appaltante, affida ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (correttivo D.LGS 56/2017) di seguito denominato "Codice", agli operatori economici aggiudicatari delle procedure competitive indette. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, ai principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica come recepiti e disciplinati dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.*

2. *Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Codice degli Appalti ed alla disciplina giuridica vigente in tema di affidamenti ed esecuzione di appalti pubblici. Il presente Regolamento sarà periodicamente aggiornato in seguito a modifiche normative in materia intervenute successivamente alla sua adozione. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale, dà attuazione alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*

MODIFICA ART. 2 – TIPOLOGIE DI ACQUISIZIONI IN ECONOMIA.

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante:
 - a) amministrazione diretta;
 - b) *affidamento diretto oppure procedura negoziata.*
2. *Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione.*
3. *Con l'affidamento diretto oppure con la procedura negoziata si procede all'affidamento ad operatori economici nell'ambito di lavori, servizi e forniture entro i limiti di importo stabiliti dalla normativa vigente. Gli affidatari assumono l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale delle prestazioni affidate, nel rispetto delle condizioni stabilite nei capitolati, schemi di contratto, fogli patti e condizioni, ecc.*

MODIFICA ART. 3 – LIMITI DI APPLICAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ATTI AUTORIZZATIVI

Per ogni acquisizione in economia, la Società individua un Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP). Il nominativo del RUP è *indicato nel primo atto di avvio della procedura.*

MODIFICA ART. 4 – LIMITI DI IMPORTO

Ai fini del rispetto dei limiti di importo di cui ai precedenti commi 1 e 2, per effettuare il calcolo del valore stimato dell'affidamento, *si applicano le disposizioni dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.*

RIFORMULAZIONE ART. 8 – AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA.

A) LAVORI

- *per importo inferiore a 150.000 € è previsto l'affidamento diretto;*
- *per importo compreso tra 150.000 € e un milione di € si prevede la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati a seguito della pubblicazione di un avviso informativo sul sito aziendale; il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle candidature non deve, di norma, essere fissato in misura inferiore a 5 giorni naturali consecutivi. Nel caso che, a seguito dell'applicazione dell'avviso, pervengano all'ASP più di cinque candidature valide, il Responsabile del procedimento individua i cinque operatori economici da invitare alla procedura tramite estrazione a sorte.*

B) FORNITURE E SERVIZI

- per importo **inferiore a 139.000 €** è previsto l'**affidamento diretto**;
- per importo **compreso tra 139.000 € e 431.000 €** (€ 750.000,00 per i servizi sociali) si prevede la **procedura negoziata senza bando** previa consultazione di almeno 5 operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati a seguito della pubblicazione di un avviso informativo sul sito aziendale; il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle candidature non deve, di norma, essere fissato in misura inferiore a 5 giorni naturali consecutivi. Nel caso che, a seguito della pubblicazione dell'avviso, pervengano all'ASP più di cinque candidature valide, il Responsabile del procedimento individua i cinque operatori economici da invitare alla procedura tramite estrazione a sorte.

In ogni caso, qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti alla specialità dell'intervento in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato rendano impossibile consultare una pluralità di operatori economici, è consentito effettuare una trattativa diretta con un unico operatore.

INTEGRAZIONE ART. 11 – AFFIDAMENTO DIRETTO PURO. PROCEDURE IN CASO DI URGENZA

È ammesso il ricorso alla procedura d'urgenza con affidamento diretto nel caso in cui si verificano situazioni di somma urgenza che possano: compromettere la funzionalità degli impianti con conseguenti gravi disservizi all'utenza; produrre danni economici alla Società e/o a terzi; causare pericoli di pubblica incolumità, disagi e/o igiene pubblica. Gli operatori economici e professionisti esterni da invitare alle procedure oggetto del presente Regolamento dovranno essere individuati secondo i criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

INTRODUZIONE NUOVO ART. 12 – ACQUISIZIONE CODICE DI GARA

Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. (ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture A.V.C.P.) con attribuzione del codice identificativo gara SMART CIG - CIG SIMOG – e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP", con attribuzione del codice unico di progetto – CUP.

Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente. → Sistema AVCPass Come previsto, il sistema AVCPass, si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG (codice identificativo gara) attraverso il sistema SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare) per cui si applica a tutti i contratti il cui importo è pari o superiore ad €. 40.000,00 (art. 9 comma 1 deliberazione AVCP 111/2012).

INTEGRAZIONE ART. 14 – METODO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto può avvenire anche con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del Codice. In quest'ultimo caso i criteri di aggiudicazione devono essere specificati nella lettera di invito a presentare offerta. Nel caso in cui la gara sia aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte tecniche presentate dagli operatori invitati potranno essere esaminate e valutate da una Commissione giudicatrice nominata con apposito Decreto dell'Amministratore Unico.

INTEGRAZIONE ART. 17 – VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

Le forniture, i servizi ed i lavori sono sottoposti a verifica durante o, secondo i casi, al termine della loro esecuzione; essa risulta dalla relativa attestazione/certificato di regolare ricevimento/esecuzione sottoscritti dal responsabile rispettivamente interessato (ad es. direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione).

INTEGRAZIONE ART. 18 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 e s.m.i. nel caso di affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro gli enti locali sono tenuti a servirsi del Mercato Elettronico della pubblica

amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge, ivi compreso il sistema telematico messo eventualmente a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00, sino al sotto soglia.

INTRODUZIONE NUOVO ART. 25 – PROCEDURA DI ACQUISTO DI SOFTWARE E SERVIZI IT (INFORMATION TECHNOLOGY)

L'Ente osserva, per le nuove acquisizioni ICT (Information and Communication Technology), le indicazioni previste:

1- Nel CAD (Codice Amministrazione Digitale), all'art. 68 "Analisi comparativa delle soluzioni", il quale prevede che:

"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

- a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;*
- b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;*
- c) software libero o a codice sorgente aperto;*
- d) software fruibile in modalità cloud computing;*
- e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;*
- f) software combinazione delle precedenti soluzioni.*

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

- a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;*
- b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;*
- c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.*

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID nelle Linee Guida con particolare riferimento a:

- Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni*
- Linee guida sicurezza nel procurement ICT;*
- Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici;*
- Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA;*

MODIFICA ART. 26 (EX ART. 25) – ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI.

Ai sensi del D. LGS 50/2016 e delle Linee Guida ANAC N. 4 del 26.10.2016 ogni pubblica amministrazione può istituire un elenco dei fornitori e/o dei prestatori di servizi allo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del Codice.

MODIFICA E INTEGRAZIONE ART. 28 (EX ART. 26) – SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 45 del D. LGS. 50/2016

compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 27, e precisamente:

- a) *gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;*
- b) *i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;*
- c) *i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del c.c. tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;*
- d) *i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;*
- e) *i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del c.c.;*
- f) *le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10.02.2009 n. 5 convertito in L. n. 33/2009;*
- g) *i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;*

MODIFICA ART. 31 (EX ART. 29) – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE – LETT. C.

In merito alla Struttura Organizzativa – Organico medio annuo, per la classe di importo 1 (fino a 20.000 €) si prevede la possibilità di diminuire da 2 a 1 il numero di unità richieste per consentire ed agevolare l'accesso all'elenco dei fornitori delle piccole imprese.

INTEGRAZIONE ART. 33 (EX ART. 31) – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Dall'iscrizione all'Albo non consegue un diritto soggettivo dell'impresa ad essere chiamata alle procedure di gara ma esclusivamente un interesse ad essere valutata.

MODIFICA ART. 34 (EX ART. 32) – EFFETTI E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

L'individuazione degli operatori economici da invitare alle singole procedure di affidamento diretto sotto le soglie comunitarie avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e tramite scorrimento dei nominativi degli Operatori Economici iscritti all'Albo/Elenco predisposto dall'ASP AMBITO 9, salvo eccezionali e motivate esigenze individuate dal Responsabile Unico del Procedimento per le quali è possibile ricorrere a soggetti non iscritti, sempre nel rispetto del principio di rotazione previsto dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016.

MODIFICA ART. 37 (EX ART. 35) – RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ISCRIZIONE.

L'elenco viene aggiornato annualmente con determinazione del Direttore, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, sulla base delle richieste pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base delle richieste pervenute entro il 30 giugno dell'anno precedente.

INTRODUZIONE NUOVO ART. 40 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel Codice degli Appalti, nel Codice Civile e tutte le altre disposizioni della normativa vigente in materia. Nelle procedure di affidamento, disciplinate dal presente Regolamento, i RUP hanno l'obbligo di applicare le disposizioni in materia di anticorruzione di cui alla Legge 190/2012 e quelle previste nel PIAO – Sezione anticorruzione e Trasparenza - predisposto dall'Azienda.